

## ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 marzo 2012.

**Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Calatabiano.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 della legge regionale 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visti i commi nn. 1 e 2 dell'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 57534 P del 27 settembre 2011, pervenuto il 28 settembre 2011 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in pari data al n. 61617, con il quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha trasmesso il ricorso del sig. Bonomo Paolo per l'ottemperanza della Sentenza del T.A.R. Sez. di Catania n. 1549/09 del 22 settembre 2009 di parziale annullamento del D.D.G. n. 1379/D.R.U. del 24 novembre 2003 di questo Assessorato relativo all'approvazione dello strumento urbanistico del comune di Calatabiano;

Vista la sentenza n. 1549/09 del 22 settembre 2009 con la quale il T.A.R. Sez. di Catania annulla, nella parte impugnata dal sig. Bonomo Paolo, il D.D.G. n. 1379/D.R.U. del 24 novembre 2003 di questo Assessorato di approvazione dello strumento urbanistico del comune di Calatabiano;

Vista la nota prot. n. 1000 del 16 gennaio 2012, con la quale l'U.O. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti relativi, la proposta di parere n. 1 del 10 gennaio 2012, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«*omissis...*

Considerato che:

- il comune di Calatabiano è dotato di un PRG approvato con D.D.G. n. 1379/DRU/2003;
- in sede di procedura di approvazione regionale ai sensi degli articoli n. 4 e 19 della legge regionale n. 71/1978 è stato acquisito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 89 del 22 gennaio 2003, che ha ritenuto necessario, tra l'altro, «prescrivere in aggiunta a quanto proposto nel parere dell'ufficio n. 39 del 7 gennaio 2002 [...] al fine di ridimensionare le previsioni insediative: l'eliminazione delle zone "C2" a nord e sud della strada provinciale e a valle dell'A18 [...] Le relative aree vanno destinate a verde agricolo»;

- i suddetti atti di questo Assessorato sono stati impugnati dai sigg. Foti A., Bonomo P. e Intelisano A., con ricorso R.G. n. 1948/2004, proposto al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), stante il fatto che la sopra riferita prescrizione coinvolge anche terreni di loro proprietà;
- il T.A.R. Catania, con sentenza n. 1549/2009 passata in giudicato in data 8 novembre 2010, ha sancito che: «in sede di approvazione regionale possono essere apportate al P.R.G. le modifiche necessarie per assicurare l'osservanza di leggi statali o regionali ma le modifiche non devono essere tali da apportare sostanziali innovazioni alla pianificazione comunale del territorio, in quanto l'intervento dell'Organo regionale, nella formazione dell'atto complesso costituito dal PRG, deve limitarsi ad un mero controllo di garanzia della legalità, senza intervenire nel merito delle scelte discrezionali concernenti la pianificazione [...] Poiché, nella fattispecie in questione i cambiamenti introdotti con il provvedimento impugnato con riguardo alle zone C2 [...] vanno oltre tali limiti, la Regione ha, quindi, stravolto le previsioni del piano per la zona in questione, sulla base, peraltro, di valutazioni sottratte al sindacato della Regione, introducendo d'ufficio modifiche esorbitanti dai poteri attribuiti alla Regione stessa e per di più a dispetto delle scelte urbanistiche già espresse dal comune nel corso dell'attività pianificatoria, circa l'individuazione delle zone C di espansione [...] P.Q.M. [...] accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto, annulla in parte qua il D.D.G. ARTA del 24 novembre 2003. Condanna l'Assessorato regionale territorio e ambiente alla refusione in favore di parte ricorrente di spese, competenze ed onorari del giudizio [...] Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa»;
- l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania nel trasmettere il ricorso notificato il 22 settembre 2011 dal sig. Paolo Bonomo per l'ottemperanza alla predetta sentenza, rileva che l'esecuzione della decisione sia dovuta al fine di evitare la nomina del commissario ad acta;
- l'esecuzione della sentenza T.A.R. Catania n. 1549/2009 implica la riconsiderazione delle valutazioni rese dal C.R.U. circa la destinazione urbanistica dell'area di proprietà dei ricorrenti (foglio 14, part. lle n. 440 e 441) che pertanto rimane quella di z.t.o. "C2".

Nei termini di cui sopra si esprime il parere che, alla luce delle motivazioni della sentenza T.A.R. Catania n. 1549/2009, si prende atto, con specifico riguardo all'area di proprietà dei ricorrenti, delle scelte pianificatorie a suo tempo adottate dal comune di Calatabiano.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 30 dell'1 marzo 2012, che di seguito parzialmente si trascrive:

«*...Omissis...*

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'Ufficio, che costituisce parte integrante del presente voto;

esprime il parere che in ottemperanza alla Sentenza del T.A.R.S. - sez. staccata di Catania - n. 1549/2009, con la quale è stato accolto il ricorso del sig. Bonomo Paolo, relativamente alla destinazione urbanistica del terreno di

sua proprietà, sito nel comune di Calatabiano, in contrada Chiarello, foglio di mappa n. 14, particelle nn. 440 e 441, è approvata la variante al P.R.G. di Calatabiano, approvato con D.D.G. n. 1379/2003.»;

Ritenuto di poter condividere il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 30 dell'1 marzo 2012 con riferimento alla proposta di parere dell'U.O. 4.2/D.R.U. n. 1 del 10 gennaio 2012;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 30 dell'1 marzo 2012 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di Calatabiano, relativa all'assegnazione di destinazione urbanistica di z.t.o. "C2" alle particelle nn. 440 e 441 del foglio di mappa n. 14 di proprietà della ditta Bonomo Paolo, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Sez. di Catania n. 1549/09 del 22 settembre 2009.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) proposta di parere n. 1 del 10 gennaio 2012 resa dall'U.O. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato;
- 2) parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 30 dell'1 marzo 2012.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 marzo 2012.

GELARDI

(2012.13.934)114

DECRETO 21 marzo 2012.

**Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di opere stradali nel comune di Ragalna.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come introdotto nell'ordinamento della Regione siciliana dall'art. 36 della legge regionale n. 7/2002 e modificato dall'art. 24 della legge regionale n. 7/2003;

Vista la nota prot. n. CR-2011-0011167 del 27 ottobre 2011, con la quale il comune di Ragalna ha trasmesso atti ed elaborati relativi al progetto adottato con atto deliberativo di C.C. n. 17 dell'11 marzo 2011 avente ad oggetto «Approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica denominata "Bretella di collegamento tra la via Monteverdi, vicolo Leonardi e via Giuffrida" e adozione di variante allo strumento urbanistico generale con il procedimento di cui all'art. 19, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 327/2001»;

Viste le note prot. n. CR-2011-0011488 e n. CR-2011-0012960 rispettivamente del 4 novembre 2011 e 13 dicembre 2011, assunta quest'ultima al prot. dell'A.R.T.A. al n. 77862 del 21 dicembre 2011, con cui il comune ha trasmesso ad integrazione e a chiarimento di quanto già pervenuto ulteriori atti;

Visto l'atto deliberativo succitato n. 17 dell'1 marzo 2011 adottato dal C.C. del comune di Ragalna;

Visti gli atti di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/1978;

Vista la certificazione attestante l'avvenuta pubblicazione dell'avviso e il regolare deposito atti alla segreteria comunale, con dichiarazione da parte del segretario comunale sul numero di osservazioni presentate;

Vista la delibera consiliare n. 60 del 4 agosto 2011 di deduzioni sulle osservazioni presentate;

Vista la certificazione del segretario comunale attestante la pubblicazione all'albo pretorio della delibera n. 60/2011 e l'assenza di osservazioni;

Visto il nulla osta della Soprintendenza ai beni paesaggistici e ambientali prot. n. 5678/10 dell'1 settembre 2010 in merito al vincolo fascia di rispetto dei boschi come definito dall'art. 4 della legge regionale n. 16/96 e ss.mm.ii;

Visto il parere reso dal Genio civile di Catania, prot. n. 35029 del 10 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974.

Visto il parere n. 1/U.O. 4.1/D.R.U. del 3 gennaio 2012 che qui di seguito parzialmente si trascrive:

«- *Omissis* - Rilevato che:

- Il Comune in atto è dotato di un P.R.G. approvato con D.A. n. 345/83 i cui vincoli preordinati all'espropriazione sono divenuti inefficaci;
- L'intervento in esame prevede la realizzazione di una bretella di collegamento tra la via C. Monteverdi, vico Leonardi e via Dott. Giuffrida ubicata in posizione baricentrica rispetto al tessuto urbano di Ragalna e limitrofa all'autoparco comunale;
- L'opportunità della variante, da quanto riportato nella "Relazione integrativa di chiarimento", si è resa necessaria in quanto la sede stradale prevista "ha lo scopo di riqualificare i comparti urbanizzati insediati nelle zone tra la via Dott. Giuffrida, via Monteverdi, vico Leonardi, via "Da denominare" attraverso acquisizione di strade private già esistenti, con innesti alla principale via dello Stadio... e con la realizzazione di alcuni tratti nuovi di collegamento...";
- Nello specifico è stato riportato che detta via "dello Stadio", "è esistente e principale via di fuga per le zone nord-ovest del territorio come anche la via Dott. Giuffrida e vico Leonardi", mentre le arterie denominate via Claudio Monteverdi e via "Da denominare" verranno con la presente proposta di variante in parte acquisite ed in parte allargate e riqualificate al fine di migliorarne l'afflusso e l'uso veicolare; la prevista realizzazione di un "nuovo